

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 2

Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all' articolo precedente, in attuazione dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell' articolo 14 della medesima legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle Province, sentita la Commissione consiliare competente.

Per la consultazione dei Comuni e delle Province deve essere concesso un termine non inferiore a 45 giorni.

Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall' inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei Comuni interessati.

In ogni zona socio - sanitaria è istituita un' unità sanitaria locale, nella quale, fino all' attuazione della riforma dell' assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio - assistenziali del territorio.

La unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei Comuni, singoli od associati, delle Comunità montane e di quella collinare.

La delimitazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio - sanitarie.

In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all' attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli Enti Locali Territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione

giuntale 1 agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Dopo il primo triennio di funzionamento delle Unità Sanitarie Locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.